

IVA

Esterometro 2022: le operazioni passive extracomunitarie

di Roberto Curcu

Corso per dipendenti

FATTURA ELETTRONICA ED ESTEROMETRO: CHECK DI FINE ANNO E NOVITÀ 2022

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con il precedente contributo "[Esterometro 2022: le operazioni passive comunitarie](#)" abbiamo illustrato le **modalità di compilazione dell'esterometro** per quanto riguarda gli **acquisti comunitari** e gli acquisti di beni e servizi da fornitori comunitari.

Abbiamo visto che la logica dell'esterometro segue quella di effettuazione del **reverse charge**, nel senso che quest'ultimo è effettuato **integrando la fattura del fornitore** ed inserendo l'operazione nei registri con riferimento alla liquidazione del mese di ricezione della fattura del fornitore.

A tale fine, quindi, **nell'esterometro, per ogni operazione, andranno di fatto indicati i dati che confluiscono nei registri** (identificativo del fornitore, base imponibile in euro, imposta o motivo di non assolvimento dell'imposta, numero di registrazione), ed andrà indicato nel **documento** una data che ricade nel mese di **ricezione della fattura**.

Considerato che nello stesso mese viene anche registrata l'operazione, potrà essere inserita quella di **registrazione della fattura**, o convenzionalmente quella di **fine mese**.

Il **file** così creato, **andrà inviato a SDI entro il 15 del mese successivo** a quello in cui l'operazione è registrata, e quindi a quello di ricezione della fattura.

Se per quanto riguarda quindi gli acquisti comunitari e quelli di beni e servizi da fornitori comunitari le cose sembrano abbastanza semplici, altrettanto non si può dire per le operazioni che vendono coinvolti gli extracomunitari.

Per gli acquisti da tali soggetti, infatti, **per assolvere l'Iva italiana con reverse charge non si può attendere l'arrivo della fattura del fornitore** (il quale potrebbe mai mandarla in quanto **non obbligato dalla normativa del suo Stato, il quale magari non ha nemmeno imposte simili alla nostra Iva**), e quindi è necessario emettere una **autofattura con riferimento al momento di**

effettuazione dell'operazione.

Per quanto riguarda gli acquisti di servizi generici (cioè quelli diversi da quelli di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies), **l'autofattura può essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, ma deve confluire nel mese di effettuazione dell'operazione stessa.**

Come individuare tale momento? Il momento di effettuazione delle **prestazioni di servizi generici** è quello del **pagamento**, o se antecedente, quello di **maturazione dei corrispettivi** (per le prestazioni di carattere periodico o continuativo quali potrebbero essere ad esempio degli abbonamenti per l'utilizzo di determinati software) o quello di **ultimazione**.

L'individuazione del momento di ultimazione ha da sempre creato grossi problemi, e spesso nelle aziende si è adottata la procedura di **considerare la data dell'ultimazione coincidente con quella di emissione della fattura del fornitore.**

In sostanza, per una impresa serba che effettua un trasporto il 15 gennaio, che emette fattura datata 31 gennaio, si emette **autofattura** datata 31 gennaio, e si registra l'operazione della liquidazione del mese di gennaio.

L'esterometro andrà compilato creando un *file* la cui data sarà quella di **ultimazione dell'operazione**, ed andrà inviato **entro il 15 del mese successivo**.

Per quanto riguarda gli acquisti di beni, chiaramente non ci si riferisce ai casi in cui l'extracomunitario cede della merce che parte da un luogo posto al di fuori della UE, perché in tale caso si è in presenza di una **importazione che non va dichiarata in esterometro**.

Analogamente, il caso non è quello in cui **l'extracomunitario invia la merce da altro Paese UE**, utilizzando un numero di partita Iva dello Stato di partenza, posto che tale operazione va qualificata come **acquisto comunitario**.

Ci si riferisce quindi ai casi in cui **l'extracomunitario cede della merce che già si trova in Italia, utilizzando (impropriamente per l'Agenzia delle Entrate) un numero di partita Iva italiana**. Tale operazione, per la sfortuna di soggetti addetti alla contabilità e loro consulenti, è **diventata teribilmente frequente**, a causa degli acquisti effettuati su internet, spesso su piattaforme che agiscono come "marketplacer" e che quindi mettono semplicemente **in contatto con il vero venditore**, il quale, per poter adempiere agli obblighi di consegna in tempi rapidi della merce, possiede la merce presso un deposito situato in Italia.

Anche **per tali operazioni l'autofattura va emessa con riferimento al momento di effettuazione delle operazioni, e cioè il momento di consegna o spedizione, o se antecedente (sempre negli acquisti online) quello in cui è pagato il corrispettivo**. In sostanza, già oggi sarebbe necessario emettere l'autofattura nel giorno in cui è stata utilizzata la carta di credito. Chi già opera in tale modo, non dovrebbe avere grossi problemi di compilazione del file xml da inviare a Sdl,

posto che come data del documento va indicata proprio quella di **effettuazione dell'operazione** ed il file può essere trasmesso entro il 15 del mese successivo.

Per chi invece non emette le autofatture contestualmente all'effettuazione dell'operazione, l'esterometro rischia di scoperchiare un problema da sempre gestito "sottotraccia". Il termine è mutuato da un comunicato congiunto di Associazione Nazionale Commercialisti e Confimi Industria, con il quale viene evidenziato che il mancato invio a SDI entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione del file sull'esterometro, non preoccupa tanto per la **sanzione relativa all'esterometro** (2 euro), quanto per il fatto che evidenzierebbe che anche **l'autofattura è stata emessa in ritardo, dando luogo all'irrogazione di una sanzione di 500 euro.** "Un vero incubo", per chi, per intercettare gli acquisti effettuati *online*, attende l'estratto conto con i movimenti delle carte di credito.